

TI_GERICHTE 14.2013.44 vom 2. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.44

FR: TI_GERICHTE 14.2013.44 du 2 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 14.2013.44 del 2 marzo 2013

Regeste

Rigetto definitivo. Mancata assegnazione di un termine da parte del primo giudice per presentare la duplica, ma petitum limitato alla richiesta di reiezione dell'istanza. Eccezione di compensazione. Richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a), sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

E. 3

La reclamante sostiene di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita, atteso che non le è stato fissato un termine per presentare un allegato di duplica, dopo che l'istante aveva potuto replicare alle sue osservazioni scritte di risposta all'istanza, con un allegato di replica che le è stato intimato solo con la decisione.

E. 3.1

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), che scaturisce dalla garanzia generale ad un equo processo di cui agli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale svizzero esso è stato concretizzato dall'art. 53 cpv. 1 CPC, norma per la quale torna applicabile la prassi valida per l'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.3). Il diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomento sottoposto al tribunale e di esprimersi al proposito, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene elementi determinanti che richiedono osservazioni (sentenza del Tribunale federale 5A_151/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.2; 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2; 5A_31/2012 del 5 marzo 2012, consid. 4.4). Di conseguenza, ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con rinvii; 5A_31/2012 del 5 marzo

2012, consid. 4.4 rinvii).

E. 3.2

Nonostante le sue allegazioni in merito alla mancata assegnazione da parte del Giudice di pace di un termine per presentare le sue osservazioni di duplica, nel suo petitum la convenuta si è limitata a chiedere la reiezione dell'istanza, non proponendo l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché procedesse ad assegnarle un termine per presentare la duplica e ad emettere una nuova decisione. Orbene, la sua omissione, manifestata per di più tramite un patrocinatore (avvocato), deve essere considerata quale rinuncia per atto concludente a tale richiesta, ritenuto che in prima sede l'eccezione di compensazione era già stata sollevata con le osservazioni di risposta all'istanza e che tale eccezione, seppur non accolta, è stata considerata e riproposta con il reclamo. Ipotizzandosi una modifica del giudizio impugnato a favore della parte a cui il diritto di essere sentito è stato negato (infra consid. 4), nulla giustifica un rinvio degli atti al primo giudice.

E. 4

Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l'estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3b e rif. ivi). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo o se è stato riconosciuto senza riserva dall'escutente (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4 e rif. ivi; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LEF). Nel caso concreto, la pretesa posta in esecuzione dall'istante si fonda su una sentenza emessa il 3 maggio 2012 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, mentre la contropretesa vantata dalla convenuta è fondata sulla decisione del Pretore di _____ del 16 agosto 2007, con cui il procedente è stato condannato a versare all'escussa entro il 5 di ogni mese fr. 375.-- fino al pensionamento rispettivamente fr. 285.-- dopo il pensionamento, da adeguare ogni anno al rincaro, e pertanto su un titolo esecutivo. Secondo il conteggio prodotto dalla reclamante, al 1° febbraio 2013 gli alimenti arretrati ammontavano a fr. 20'936.97 (doc. 3). L'istante, con le sue osservazioni di replica del 25 febbraio 2013, non ha contestato l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta, anzi l'ha ammessa, producendo un conteggio degli alimenti arretrati ammontanti al 23 gennaio 2012 a fr. 14'027.48 (doc. E). Orbene, così facendo, l'istante ha riconosciuto, senza riserva, un suo debito di almeno fr. 14'027.48 nei confronti della convenuta e pertanto abbondantemente più elevato della pretesa posta in esecuzione dall'istante, per cui l'eccezione di estinzione del debito di fr. 1'500.-- oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2012 tramite compensazione con una sua contro pretesa per alimenti impagati, sollevata dalla convenuta, va accolta e l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione respinta. Con le sue osservazioni l'istante ha rilevato che nei suoi confronti è in corso un'esecuzione promossa dalla sua ex moglie per alimenti arretrati già sfociata in un pignoramento. Va da sé che dell'importo estinto per compensazione va tenuto conto, se non già nella predetta procedura di pignoramento, nel prossimo conteggio

rispettivamente, se del caso, in una futura procedura esecutiva.

E. 5

Ne discende l'accoglimento del reclamo con conseguente riforma della decisione impugnata. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 46 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

E. 6

RE 1 chiede l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

E. 6.1

Giusta l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Ciò può comprendere l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 consid. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 485 ad C). In sede di ricorso, l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d'ufficio va remunerato dal Cantone anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non possano o non potranno presumibilmente essere rimosse presso la controparte (art. 122 cpv. 2 CPC).

E. 6.2

È sprovvista dei mezzi necessari a provvedere agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio la parte che non è in grado di sopperire ai costi della procedura senza dover utilizzare le risorse proprie indispensabili a soddisfare il suo minimo vitale e quello della sua famiglia (FF 2006, 6673 ad art. 115; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1, con rif.; DTF 127 I 205, consid. 3b; CRP 20 febbraio 2004 [60.03.409], RtiD I-2004, 33, consid. 2.2). Decisivo è infatti l'interesse del richiedente a potersi difendere in giudizio senza dover limitare eccessivamente le sue esigenze di vita e senza indebitarsi ulteriormente (DTF 127 I 202; DTF 124 I 1). L'indigenza processuale deve essere valutata in base alla situazione economica globale del richiedente al momento della presentazione della domanda (DTF 124 I 2, consid. 2a; 120 Ia 179). La giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore del CPC, fondata come l'art. 117 CPC sull'art. 29 cpv. 3 Cost., rimane valida per quanto riguarda i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria (FF 2006, 6673 ad art. 115).

E. 6.3

Nel caso concreto, nonostante l'istante con le sue osservazioni contesti il diritto della reclamante a ricevere prestazioni sociali, quest'ultima ha prodotto sei decisioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona, con cui sono state accolte le sue richieste di prestazioni assistenziali per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2013, il che indica la sua indigenza. Ora, considerato che alla reclamante erano riconosciute tali prestazioni anche al momento della presentazione della domanda di gratuito patrocinio, che la tutela dei suoi interessi, ritenuta l'inconferente motivazione del primo giudice, poteva necessitare in questa sede del patrocinio di un avvocato e che il reclamo ha avuto esito positivo, la sua istanza di concessione del beneficio del gratuito patrocinio va accolta,

ritenuto inoltre che sussistono fondati dubbi sul pagamento delle ripetibili da parte dell'istante, il quale è già soggetto a pignoramento per il mancato pagamento degli alimenti alla convenuta (cfr. DTF 122 I 322 consid. 3d). Per quel che riguarda l'indennità spettante al patrocinatore della reclamante, questi la quantifica nella sua nota professionale del 16 aprile 2013 in fr. 1'035.-, di cui fr. 810.-- a titolo di onorario (+ fr. 64.80 di IVA) e fr. 149.- per spese (+ fr. 11.92 di IVA). Sennonché parte delle prestazioni non direttamente connesse con la redazione del reclamo sono lavori di cancelleria già inclusi nelle spese. Inoltre, vista la relativa semplicità del caso, peraltro già noto al patrocinatore, e considerato l'esiguo valore litigioso, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe dovuto dedicare nell'assolvimento del mandato più di 2.5 ore di lavoro, retribuite fr. 180.-- l'una (cfr. art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria :RL 3.1.1.7.1). All'importo si aggiungono le spese, di fr. 45.-- (10% dell'onorario, art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in complessivi fr. 550.-- (arrotondato). Per questi motivi, richiamati gli art. 81 LEF e 117 CPC pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 2 marzo 2013 del Giudice di pace _____ (inc. n. 0019-2013-s), sono così riformati: "1. L'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione del 25 gennaio 2013 promossa da CO 1, _____, contro RE 1, _____, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 200.-- per ripetibili." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.-- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 550.-- per ripetibili. III. RE 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Canton Ticino verserà per la reclamante al patrocinatore un'indennità di fr. 550.--. IV. Notificazione a: -; -. Comunicazione alla Giudicatura di pace _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente

La segretaria Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.